

REGOLAMENTO

Per la raccolta dei rifiuti





Regolamento per la raccolta dei rifiuti

INDICE

Art. 1 Competenze	3
Art. 2 Modalità e luoghi di raccolta	3
Art. 3 Giorni di raccolta	3
Art. 4 Divieti	3
Art. 5 Rifiuti ingombranti	3
Art. 6 Raccolta separata rifiuti	3
Art. 7 Tassa	4
Art. 8 Incasso	5
Art. 9 Residui giardino	5
Art. 10 Pulizia strade piazze	5
Art. 11 Sanzioni	5
Art. 12 Altre disposizioni	5
Art. 13 Entrata in vigore	6



Regolamento per la raccolta dei rifiuti

- Art. 1
Competenze** Il Municipio organizza il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti obbligatorio su tutto il territorio del Comune lungo le strade carrozzabili.
- Il Municipio è autorizzato ad assumere in proprio o ad affidare a terzi il servizio raccolta, previo regolare concorso, ogni quattro anni entro sei mesi dal suo rinnovo.
- Art. 2
Modalità e luoghi di raccolta** Il materiale di rifiuto deve essere posto in sacchi di plastica chiusi negli appositi contenitori o nei posti di raccolta stabiliti.
- I contenitori devono essere collocati in ordine, nei punti stabiliti per la raccolta, in modo da non ostacolare il transito stradale ed il passaggio dei pedoni.
- I luoghi di raccolta vengono stabiliti dal Municipio.
- Il Municipio può obbligare i proprietari di immobili plurifamiliari ad usare dei contenitori del tipo in commercio e della capacità massima di 800 litri.
- Il servizio normale comprende la raccolta dei rifiuti provenienti da economie domestiche, uffici, esercizi pubblici (alberghi, ristoranti, pensioni, bar, osterie, ecc.); sale di riunione (concerti, conferenze, esposizioni, giochi, ritrovi, ecc.); negozi, magazzini, locali di deposito, laboratori.
- Art. 3
Giorni di raccolta** Il servizio di raccolta dei rifiuti verrà effettuato nei giorni e nelle ore stabiliti dal Municipio e resi noti alla popolazione.
- Se uno di questi giorni è festivo, la raccolta sarà effettuata il giorno successivo, escluso il sabato. Il Municipio provvederà a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'orario di raccolta, mediante avvisi alla popolazione.
- Art. 4
Divieti** È proibito depositare rifiuti o altri oggetti su terreni e boschi pubblici o privati.
- Vietato è pure il deposito di sacchi di rifiuti nei giorni in cui non è prevista la loro raccolta.
- Art. 5
Rifiuti ingombranti** A giudizio del Municipio, che emanerà tempestivamente avvisi, saranno effettuate raccolte straordinarie per i rifiuti ingombranti.
- Art. 6
Raccolta separata** Il Municipio è autorizzato a organizzare punti di raccolta separati per materiali specifici segnatamente vetri, olii esausti, carta, pile,



Regolamento per la raccolta dei rifiuti

rifiuti

lattine o altro.

In questi casi la popolazione, che sarà adeguatamente informata, dovrà attenersi alle relative ordinanze e direttive municipali.

Art. 7¹ Tassa

Per la raccolta dei rifiuti e per le raccolte separate dei materiali particolari sono applicate le seguenti tasse annue:

a) persone domiciliate, dimoranti e soggiornanti:

- per ogni fuoco – persona sola fr. 70.—
- per famiglia fr. 140.—

b) ristoranti, bar, osterie:

fino a 50 posti

(compreso esterni) da fr. 180.-- a fr. 360.—

- da 50 a 100 posti da fr. 360.-- a fr. 720.—

- oltre 100 posti da fr. 720.-- a fr. 1'080.—

c) pensioni, alberghi, case di cura, ostelli gioventù, garni, affittacamere:

- fino a 50 posti letto da fr. 180.-- a fr. 360.—

- da 50 a 100 posti letto da fr. 360.-- a fr. 720.—

- oltre 100 posti letto da fr. 720.-- a fr. 1'080.—

d) negozi, uffici, locali di deposito, laboratori:

da fr. 180.-- a fr. 1800.—

secondo: i locali occupati, l'importanza e l'entità dei rifiuti

e) appartamenti di vacanza:

- per ogni appartamento fr. 140.—

f) grandi empori, industrie, magazzini:

o comunque tutte quelle attività che producono rifiuti, cascami o residuati in quantità importanti, sono tenuti, se del caso, a concludere un accordo con la ditta appaltatrice per la raccolta dei

¹ Modificato dal Consiglio Comunale del 15.12.2008 entrata in vigore 1.1.2009



Regolamento per la raccolta dei rifiuti

rifiuti del Comune, direttamente, oppure tramite il Municipio stesso

Art. 8 Incasso

Nel caso in cui dovessero verificarsi abusi o mancato pagamento delle tasse, l'Autorità comunale procederà all'incasso per via esecutiva.

Art. 9 Residui giardino

È vietata la combustione di rifiuti a cielo aperto o l'installazione di impianti privati d'incenerimento, la distribuzione dei resti da giardino, non utilizzati privatamente, è regolata dal Municipio mediante ordinanza.

Art. 10 Pulizia strade piazze

Per quanto concerne la pulizia delle strade, delle piazze, dei portici, è assolutamente vietato:

- a) gettare sulle pubbliche vie, piazze e viali, spazzatura di qualsiasi genere;
- b) lasciare scolare sulle vie liquidi sporchi o coloranti anche solo temporaneamente;
- c) depositare sulle vie e sulle piazze materiale di qualsiasi, anche per breve tempo; nei casi in cui il deposito risultasse assolutamente necessario, deve essere chiesta al Municipio, per iscritto, l'autorizzazione che sarà concessa contro pagamento di una tassa, che viene fissata dal Municipio di volta in volta;
- d) usufruire dei terreni privati o pubblici per la creazione di immondezze e per il deposito di rifiuti senza preventiva autorizzazione.

Art. 11 Sanzioni

Le infrazioni al presente regolamento saranno, a giudizio del Municipio, passibili di multa fino a fr. 500.--, riservata ogni altra azione civile o/e penale a seguito di violazioni di leggi federali o/e cantonali.

Art. 12 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato:

- la legge d'applicazione 2 aprile 1975 della Legge Federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971;
- la legge sanitaria del 18 novembre 1954;
- il regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958;
- la legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli



Regolamento per la raccolta dei rifiuti

inservibili dell'11 novembre 1968;

- le ulteriori disposizioni in materia emanate dalle autorità cantonali e federali
- i Decreti Esecutivi del Consiglio di Stato del 21.10.1987 relativi al divieto dei fuochi all'aperto e del compostaggio degli scarti vegetali, entrato in vigore il 15 aprile 1988.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga e sostituisce l'ordinanza municipale dell'agosto 1975.

Approvato dal Consiglio Comunale di Savosa il 16 dicembre 1985, il 2 giugno 1986 il 24 aprile 1989 e il 21 dicembre 1992.

IL MUNICIPIO